

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 2012

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro

(2012/653/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 28 giugno 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 753/2007 ⁽¹⁾, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro ⁽²⁾ («accordo»). Ad esso era allegato un protocollo che fissava le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo ⁽³⁾ («protocollo vigente»). Il protocollo vigente scade il 31 dicembre 2012.
- (2) L'Unione ha negoziato con il governo della Danimarca e il governo della Groenlandia un nuovo protocollo dell'accordo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria («protocollo»).
- (3) In seguito a tali negoziati, il 3 febbraio 2012 è stato siglato il nuovo protocollo.
- (4) Al fine di consentire il proseguimento delle attività di pesca delle navi dell'Unione, l'articolo 12 del protocollo prevede che esso sia applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2013.
- (5) È opportuno firmare il protocollo,

Articolo 1

La firma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro («protocollo»), è autorizzata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il protocollo è applicato su base provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2013, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

S. ALETRARIS

⁽¹⁾ GU L 172 del 30.6.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 172 del 30.6.2007, pag. 9.